

CAMERA DEI DEPUTATI N. 301

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORIO, CENNI

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
in materia di disciplina dei mercati agroalimentari

Presentata il 16 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema dell'organizzazione economica dell'agricoltura e delle relazioni interprofessionali nel vasto settore agroalimentare non è nuovo all'analisi e all'iniziativa legislative nazionali dell'Unione europea. L'importanza della materia è inoltre dimostrata dal fatto che, anche avvalendosi delle potenziate competenze conferite dal titolo V della parte seconda della Costituzione novellato nel 2001, molte regioni hanno emanato leggi e atti regolamentari in materia.

Nel passato più recente, a partire dalla risoluzione 2007/2195 (INI) del Parlamento europeo, del 12 marzo 2009, recante « Valutazione dello stato di salute della PAC », la comunicazione COM(2009)0591 della

Commissione, del 28 ottobre 2009, recante « Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa » e un'approfondita analisi della crisi del settore lattiero-caseario a livello di Unione europea — con particolare riferimento al lavoro del Gruppo di alto livello sulla competitività dell'industria agroalimentare svolto dall'ottobre 2009 al giugno 2010 — hanno ulteriormente motivato la necessità di porre mano all'argomento.

A livello di Unione europea la filiera alimentare — agricoltura, trasformazione e distribuzione — rappresenta il 5 per cento del valore aggiunto e il 7 per cento dell'occupazione e quella alimentare corrisponde al 16 per cento della spesa familiare.

Una fluttuazione eccessiva dei prezzi al consumo, derivata da una potenziale destrutturazione dei valori, in un processo produttivo che già soffre la concorrenza internazionale nella quale speculazione e domanda globale hanno alterato in modo permanente un quadro di poliennale stabilità, obbliga a offrire alternative organizzative, di relazione e di programmazione oltre che di strumenti per affrontare i momenti di crisi acuta al livello della produzione.

Su questa linea ci si è mossi al fine di favorire il superamento delle difficoltà nella filiera, perseguendo cioè una superiore integrazione e trasparenza, al fine di offrire condizioni di stabilità economica e di certezza di termini contrattuali e di rafforzare l'agricoltura nel suo rapporto con il mercato offrendo opportunità di organizzazione e sedi di confronto.

I principi e gli orientamenti generali definiti a livello di Unione europea, che hanno portato all'adozione di nuove regolamentazioni — ad esempio il « Pacchetto latte », ovvero, le norme di completamento dell'organizzazione comune dei mercati (OCM) (regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007) di cui al regolamento (CE) n. 880/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012, concernente la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — e di proposte avanzate nell'ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) con riferimento alla OCM, ispirano la redazione della presente proposta di legge che, in particolare, modifica il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante la maggior parte della disciplina relativa alle regolazioni dei mercati agroalimentari.

La presentazione di un nuovo progetto di legge è motivata da una serie di necessità specifiche, che possono essere riassunte come segue:

a) la necessità di ordinare l'intera materia al fine di predisporre un aggiornato riferimento legislativo di base, considerato che l'insieme delle strutture associative organizzate dell'agricoltura si

sono storicamente organizzate con riferimento a disposizioni dell'Unione europea e nazionali differenti;

b) la necessità di rivedere taluni qualificati istituti o definizioni in vigore, verificando criticamente le esperienze fin qui realizzate;

c) la necessità di trasferire moduli e procedure, che hanno consentito la realizzazione di utili esperienze in taluni settori, ad altri settori che potrebbero parimenti beneficiarne;

d) la necessità di riordinare, senza stravolgere, l'intera materia delle relazioni a partire da quelle agroindustriali, anche attraverso una rinnovata e più fattiva presenza del governo dell'agricoltura, sia a livello nazionale che regionale.

Il sistema agricolo italiano è infatti scarsamente organizzato: l'ortofrutta, il settore più avanzato, non raggiunge il 50 per cento del prodotto commercializzato dalle organizzazioni di produttori. Questo limite rappresenta una delle principali cause dell'insufficiente competitività della nostra agricoltura e delle difficoltà reali a sviluppare in molti settori e territori strategie di qualità e di competitività. Si tratta di un problema strutturale, che influisce pesantemente sui redditi degli agricoltori e sull'insieme del settore agroalimentare nazionale.

Le organizzazioni dei produttori che già operano nella nostra agricoltura sono oltre 300, prevalentemente impegnate nel settore ortofrutticolo, anche se non esclusivamente. Alcune di esse non svolgono effettiva attività operativa e rappresentano più che altro un'esperienza burocratica.

Esse rappresentano, comunque, un patrimonio di esperienze non trascurabile che occorre non disperdere e che va messo in stretta relazione con le innovazioni previste dalla proposta di legge: la ridefinizione della partecipazione associativa, la rivisitazione della gerarchia dalle sedi e dai poteri decisionali e l'ammodernamento di funzioni da esercitare nelle sedi nazionale e regionali del confronto interprofes-

sionale, al fine di aggiornare i contenuti della relazione, dal contratto alle intese e agli accordi programmatici.

La proposta di legge non pretende di risolvere, attraverso la previsione di opportunità organizzative e di rivisitate occasioni di relazione e di programmazione della produzione, i complessi problemi dell'agricoltura italiana, poiché ben più ampia e complessa è la politica agricola e agroalimentare italiana ed europea. Tuttavia interviene in modo incisivo su uno degli aspetti elettivi di questa politica offrendo l'opportunità di un salto di qualità del modo di essere delle relazioni economiche di settore che si propone alle organizzazioni agricole e industriali e agli organi di Governo.

La proposta di legge interviene lungo questa linea interpretativa modificando il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

In particolare, l'articolo 1 rivede le caratteristiche delle organizzazioni di produttori, confermando lo schema precedente ma introducendo tra i loro compiti quelli di favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di filiali o di uffici commerciali, e di svolgere attività di promozione e di *marketing* al fine di favorire l'accesso ai nuovi mercati interni e internazionali.

L'articolo 2, invece, si occupa dei requisiti che le organizzazioni di produttori devono presentare per poter essere riconosciute come tali, stabilendo in particolare che esse possono assumere una delle seguenti forme societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Per quanto riguarda il contenuto dei loro statuti, è previsto l'obbligo per i soci

di far vendere la propria produzione complessiva direttamente dall'organizzazione, che ne acquisisce il possesso, con facoltà di vendita diretta da parte del singolo produttore fino a un massimo del 25 per cento del prodotto.

Ai fini del loro riconoscimento e per garantire che le associazioni siano reali ed effettivamente operanti è previsto che le organizzazioni di produttori devono presentare non solo un numero minimo di produttori aderenti e un volume minimo di produzione conferita dagli associati, ma che devono anche essere dotate di un piano strategico di attività sul quale misurare le effettive prospettive di affermazione nel mercato e che devono dimostrare almeno il 75 per cento di mutualità prevalente, con riferimento ai dati di bilancio e, per quanto riguarda le cooperative agricole, computando la media dei soci.

L'articolo 3 introduce invece nuove disposizioni sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sulle unioni di rappresentanza, le prime come ulteriore forma organizzativa delle organizzazioni di produttori, le seconde come vero e proprio strumento di rappresentanza dei loro interessi nelle sedi istituzionali previste a livello nazionale.

Il medesimo articolo introduce, inoltre, una specifica agevolazione per favorire la crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori, costituita dalla concessione di un credito d'imposta pari agli oneri e ai costi riferibili alla fusione da utilizzare in compensazione.

Si interviene, infine, per potenziare il ruolo propulsivo delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori prevedendo che le regioni devono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, introdurre specifiche tutele, all'interno del piano di sviluppo regionale, per i progetti presentati dalle organizzazioni di produttori o dalle associazioni di organizzazioni di produttori.

L'articolo 4 interviene invece sull'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, con riferimento alle organizzazioni interprofessionali, adeguandone la

struttura al nuovo sistema organizzativo definito dalla presente proposta di legge e dalla normativa dell'Unione europea.

In particolare, è definito il cosiddetto « *erga omnes* », cioè le condizioni alle quali si possono estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate all'interno delle organizzazioni di produttori e cioè che l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

L'articolo 5 prevede il potenziamento delle intese di filiera, stabilendo, in par-

ticolare, che i relativi tavoli devono costituire la sede principale di concertazione e di definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto e che ad essi devono partecipare i rappresentanti delle parti sociali dell'agricoltura, del commercio e della distribuzione e dell'industria alimentare.

L'articolo 6 reca nuove disposizioni per potenziare i contratti quadro, adeguando la nostra normativa alla disciplina dell'Unione europea e prevedendo una specifica disciplina dei rapporti con la grande distribuzione organizzata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Modifiche alla struttura
delle organizzazioni di produttori).*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — *(Organizzazioni di produttori).* — 1. Le organizzazioni di produttori sono costituite da imprese agricole singole o associate e hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute e in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, garantendo un idoneo supporto tecnico-economico ai soci;

c) adoperarsi per prevenire e per gestire le crisi di mercato;

d) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella gestione della produzione, dei conferimenti e nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

e) promuovere l'integrazione di filiera, realizzando in particolare iniziative relative alla trasformazione, al confezionamento e alla logistica;

f) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di filiali o di uffici commerciali;

g) svolgere attività di promozione e di *marketing* al fine di favorire l'accesso ai nuovi mercati interni e internazionali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1 le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ».

ART. 2.

*(Nuovi requisiti
per le organizzazioni di produttori).*

1. Gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 3. — *(Requisiti delle organizzazioni di produttori).* — 1. Le organizzazioni di produttori sono formate da imprese agricole singole o associate e devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:

a) l'obbligo per i soci di:

1) applicare in materia di produzione, di commercializzazione e di soste-

nibilità ambientale e sociale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;

3) far vendere la produzione complessiva di ciascun socio direttamente dall'organizzazione, che ne acquisisce il possesso, con facoltà di vendita diretta da parte del produttore fino a un massimo del 25 per cento del prodotto;

4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;

b) disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e ad evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;

2) regole, definibili anche attraverso uno o più regolamenti, atte a garantire all'organizzazione di produttori strumenti adeguati per la programmazione, per la definizione di modalità di produzione e per la trasparenza dei rapporti tra soci e organizzazioni dei produttori in termini tecnici ed economici, e il controllo sull'operatività;

3) sistemi interni ed esterni di valutazione delle strategie di *management*, del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi efficaci a *standard* di qualità;

4) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e regolamentari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

5) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un

numero minimo di produttori aderenti, un volume minimo di produzione conferita dagli associati, devono essere dotate di un piano strategico di attività sul quale misurare le effettive prospettive di affermazione nel mercato e devono dimostrare che almeno il 75 per cento del fatturato risultante dai dati di bilancio è derivato dai prodotti conferiti dai soci, ovvero per le cooperative agricole che presenti almeno il 75 per cento di mutualità prevalente con riferimento alla media dei soci. I criteri di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere il numero minimo di produttori aderenti e il volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente secondo le disposizioni vigenti alla medesima data. Le dimensioni minime di un'organizzazione di produttori possono essere raggiunte anche con soci appartenenti a più regioni.

4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di produttori di cui al comma 3 è calcolato in base al numero di produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.

5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 3.

6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente dalle singole organizzazioni comuni di mercato.

ART. 4. — *(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)*. — 1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produt-

tori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego.

2. Le organizzazioni di produttori operative in più regioni sono riconosciute dalla regione dove è sviluppato il maggior volume di produzione.

3. L'iscrizione delle organizzazioni di produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni di produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è comunicata dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). L'iscrizione delle organizzazioni di produttori riconosciute al predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica e a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative per la gestione, per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le modalità per la revoca del riconoscimento ».

ART. 3.

(Nuove disposizioni sulle associazioni di organizzazioni di produttori e sulle unioni di rappresentanza).

1. Gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 5. — *(Associazioni di organizzazioni di produttori).* — 1. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 2 possono costituire un'associazione di organizzazioni di produttori nelle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 3,

comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) concentrare e valorizzare l'offerta;
- b) commercializzare il prodotto delle strutture associate;
- c) svolgere attività promozionali, di miglioramento logistico, di ricerca e di sperimentazione al fine di ridurre i costi di transazione, di accrescere la qualità e di consolidarsi sui mercati nazionale e internazionali;
- d) costituire fondi di esercizio per la realizzazione delle proprie attività;
- e) svolgere interventi per prevenire e per gestire le crisi di mercato, anche mediante programmi e azioni preventivi.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge le funzioni di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle associazioni di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. Ai fini del riconoscimento le associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere almeno i requisiti di cui all'articolo 2.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire requisiti quantitativi minimi superiori a quanto previsto per le organizzazioni di produttori.

ART. 6. — (*Unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori*) — 1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono costituire un'unione comune di rappresentanza, nelle forme giuridiche societarie di cui all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori associate;

b) rappresentare gli interessi delle organizzazioni di produttori associate negli organismi interprofessionali;

c) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e per la valorizzazione del prodotto;

d) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi;

e) sottoscrivere intese di filiera e contratti quadro su mandato delle organizzazioni socie.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge le funzioni di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

3. Per essere riconosciute le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori devono:

a) essere costituite da organizzazioni di produttori che commercializzano almeno il 33 per cento del prodotto commercializzato in Italia;

b) disporre di personale qualificato e di strutture idonee;

c) prevedere nel proprio statuto:

1) regole atte a garantire alle strutture associate il controllo democratico dell'unione;

2) contributi finanziari a carico delle strutture associate per il funzionamento dell'unione;

3) l'obbligo di adesione a un'unica unione delle strutture associate;

4) il mantenimento del vincolo associativo per almeno un triennio e l'obbligo, ai fini del recesso, di dare un preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della successiva campagna di commercializzazione.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo sull'unione tramite l'acquisizione di dati inerenti la sua attività, anche su via informatica, e mediante controlli *in loco* a cadenza almeno annuale.

ART. 6-bis. — (*Agevolazioni per la crescita dimensionale delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori*). — 1. Per incentivare la fusione e per potenziare le associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 della presente legge è concesso un credito d'imposta pari agli oneri e ai costi riferibili alla fusione da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 6-ter. — (*Interventi per il potenziamento del ruolo propulsivo delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori*). — 1. Al fine di favorire il potenziamento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori le regioni prevedono, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, specifiche tutele, all'interno del piano di sviluppo regionale o di altri strumenti di indirizzo e di finanziamento, per i progetti presentati dalle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori anche mediante l'introduzione di quote riservate ovvero tramite l'attribuzione di punteggi di partenza ponderati ».

ART. 4.

(*Rafforzamento e ristrutturazione delle organizzazioni interprofessionali*).

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (*Organizzazioni interprofessionali*). — 1. Ai fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per « organizzazione interprofessionale » un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:

a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e successive modificazioni;

b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o delle associazioni di organizzazioni di produttori che la compongono;

c) svolga alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

2) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

3) elaborare contratti tipo conformi alla normativa dell'Unione europea;

4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;

5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole

più restrittive di quelle previste dalle normative dell'Unione europea e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati;

10) promuovere misure atte a garantire la qualità, la trasparenza e la regolazione efficace dei mercati.

2. Possono costituire un'organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonché le unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e successive modificazioni.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:

a) il riconoscimento e i controlli delle organizzazioni interprofessionali;

b) la nomina degli amministratori;

c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 4, a condizione che l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale:

d) gli eventuali criteri per l'articolazione in sezioni territoriali di prodotto.

4. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatori per tutte le

imprese aderenti, in base alla normativa dell'Unione europea. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati interessati al prodotto.

5. Il riconoscimento può essere concesso solo se l'organizzazione interprofessionale detiene almeno i due terzi del prodotto complessivo.

6. Gli accordi conclusi in seno ad un'organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultano da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto ».

ART. 5.

(Nuove disposizioni per il potenziamento delle intese filiera).

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Intesa di filiera).* — 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa può definire:

a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato;

c) modelli contrattuali conformi alla normativa dell'Unione europea da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura;

d) modalità di valorizzazione e di tutela delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche e dei marchi di qualità;

e) modalità per lo svolgimento di azioni di promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

f) le modalità per garantire il diritto di scaffale per i prodotti con marchio dell'Unione europea per almeno il 30 per cento dello spazio sullo scaffale per i prodotti a marchio della categoria merceologica legato alla licenza commerciale;

g) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza;

h) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e di stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori;

i) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

2. L'intesa di filiera è stipulata nell'ambito dell'organizzazione interprofessionale. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per la stipula delle intese di filiera, nonché quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.

3. I tavoli di filiera di cui al comma 2 costituiscono la sede principale di concertazione e di definizione delle strategie e delle politiche di ciascun comparto. Ai tavoli di filiera partecipano rappresentanti delle parti sociali dell'agricoltura, del commercio e della distribuzione e dell'industria alimentare.

4. Le intese di cui al comma 2 possono essere stipulate nell'ambito dei tavoli di filiera in assenza di organismi interprofessionali di settore.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni promuovono intese di filiera ciascuno al proprio livello operativo. Possono inoltre, al fine di prevenire squilibri di mercato che creino danno per i consumatori e per gli operatori della filiera, sancire condizioni obbligatorie in merito alle condizioni contrattuali tra i soggetti della filiera.

6. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelle che risultano da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che ha come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta.

7. Le intese possono definire anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali.

8. Le intese filiera sono comunicate entro i cinque giorni lavorativi dalla loro sottoscrizione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne verifica la compatibilità con la normativa dell'Unione europea e nazionale. Le intese di cui ai commi 5 e 6 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro, rispettivamente, cinque e sei giorni dalla stipula delle medesime ».

ART. 6.

(Nuove disposizioni per il potenziamento della disciplina dei contratti quadro).

1. Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 10. — *(Contratti quadro).* — 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo

39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi:

a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e di stabilità del mercato;

b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;

c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente;

d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi e assicurare le altre finalità perseguite dall'articolo 39 del Trattato funzionamento dell'Unione europea;

e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula dei contratti quadro, anche in mancanza di un'intesa di filiera, che prevedano una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.

ART. 11 — (*Modalità*). — 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e l'area geografica nei cui confronti è applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.

2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali;

a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione;

b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto e ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione;

c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite un altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti a tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni;

d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole e ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole e agroalimentari. È facoltà delle cooperative agri-

cole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro.

4. I contratti definiscono anche i rapporti tra i partecipanti e le imprese della distribuzione organizzata, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione del prezzo di cessione del prodotto, ai tempi di pagamento e alle modalità di gestione concordata delle azioni promozionali.

5. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a:

a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti;

b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia tra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente all'esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, lettera c), deve essere rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente lettera. Il danno è liquidato con valutazione equitativa;

c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e, attraverso studi, controlli tecnici ed economici e azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite, la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti;

d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento par-

ziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.

6. I contratti quadro stabiliscono il contratto a tipo, che deve essere adottato nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura.

7. I contratti quadro e il contratto a tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipula presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa dell'Unione europea e nazionale, con le strategie definite nel tavolo di filiera. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro e il contratto tipo si intendono efficaci e sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e su quelli delle regioni interessate.

8. I contratti quadro sono vincolanti per tutti gli operatori della filiera se sono approvati da una organizzazione interprofessionale che rappresenta almeno i due terzi del prodotto commercializzato.

9. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigila sull'applicazione del contratto quadro predisponendo adeguate strutture di controllo e di vigilanza ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL000920